

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DA PARTE DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI E I GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI RICHIEDENTI L'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI E PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI EX L. 183/2011**

Proposta di Giunta N. \_\_\_\_\_

Il Sindaco

Premesso che il D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" stabilisce, tra l'altro, all'art. 12, comma 1, che gli Enti locali "esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo – statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale";

Visto l'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare le seguenti modifiche introdotte nel DPR 445/2000 dal comma 1), lettera c): "Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione";

Viste inoltre le esigenze istituzionali delle forze dell'ordine di verifica nei registri anagrafici in tempo reale anche fuori degli orari di apertura degli uffici comunali;

Considerato che in linea generale, qualunque dato compreso quello anagrafico trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni o gestori di pubblici servizi, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di quest'ultime nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali dettata dal GDPR Regolamento Ue 2016/679;

Considerato che sussistono le condizioni tecnologiche ed organizzative per consentire l'accesso dei dati detenuti dal Comune con modalità idonee a garantire la tutela della privacy e la sicurezza delle banche dati stesse;

Preso atto che gli Enti fruitori dei dati possono essere solo le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi che hanno necessità di accedere ai dati trattati dal Comune di Sarzana, per l'esercizio dei propri fini istituzionali o ai fini di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000;

Visti, in esecuzione della normativa citata in prosieguo, gli atti attuativi della Agenzia per l'Italia Digitale di approvazione degli schemi tipo di convenzioni quadro;

Viste le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni emesse nel giugno 2013;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente proposta da stipularsi con tutte le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi richiedenti di poter accedere alla banca dati anagrafica del Comune di Sarzana, nonché i relativi criteri tecnici per l'accesso e l'utilizzo, redatti in base alle indicazioni di cui al comma precedente;

Viste le seguenti normative:

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente";

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "Regolamento anagrafico della popolazione residente";

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Circolare del 22/10/99, n. 8 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;  
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2 comma 1 lettera C;  
Circolare del Ministero dell'Interno del 26 febbraio 2002, n. 3;  
GDPR Regolamento Ue 2016/679;  
D.lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Legge 12 novembre 2011, n. 183;  
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22.12.2011 n. 14;  
Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2015, n. 126, Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente.

Dato Atto che la convenzione non comporta spese per il Comune di Sarzana;

### **PROPONE CHE LA GIUNTA ADOTTI LA SEGUENTE DECISIONE**

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. di approvare lo schema di convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento da stipularsi con tutte le amministrazioni e gestori di pubblici servizi richiedenti di poter accedere alla banca dati anagrafica del Comune di Sarzana, nonché i relativi criteri tecnici, altresì allegati al presente provvedimento, per l'accesso e l'utilizzo, redatti in base alle indicazioni di cui in premessa;
3. di dare atto che per la realizzazione di quanto in premessa indicato si utilizzerà l'attuale funzionalità di accesso via web, senza ulteriori oneri finanziari per il Comune;
4. di incaricare il Dirigente dell'Area 1 Area 1 "Servizi Istituzionali, Amministrativi e alla Persona" del Comune di Sarzana dell'esecuzione del presente atto, mediante la sottoscrizione delle convenzioni, la predisposizione dell'ulteriore modulistica necessaria e della successiva operatività delle stesse avvalendosi del supporto tecnico dell'ICT comunale
5. di dare atto che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:
  - ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.



**DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE NUMERO 274 DEL 08-10-2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DA PARTE DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI E I GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI RICHIEDENTI L'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI E PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI EX L. 183/2011**

L'anno duemilaventuno, addì otto del mese di Ottobre, con inizio della seduta alle ore 10:45 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme di legge e regolamentare vennero oggi convocate a seduta i componenti della Giunta Comunale. All'appello risultano:

PONZANELLI CRISTINA	Sindaco	Presente
ERETTA COSTANTINO	Vice Sindaco	Presente
BARONI DANIELE	Assessore	Presente
CAMPI BARBARA	Assessore	Presente
ITALIANI ROBERTO	Assessore	Presente
TORRI STEFANO	Assessore	Presente

Presenti: 6

Assenti: 0

Partecipa all'adunanza Il Segretario Generale, **Dott.ssa Mattia Manganaro**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco **Cristina Ponzanelli**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DA PARTE DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI E I GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI RICHIEDENTI L'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI E PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI EX L. 183/2011**

**Proposta di Giunta N. 68**

Premesso che il D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" stabilisce, tra l'altro, all'art. 12, comma 1, che gli Enti locali "esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo – statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale";

Visto l'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare le seguenti modifiche introdotte nel DPR 445/2000 dal comma 1), lettera c): "Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione";

Viste inoltre le esigenze istituzionali delle forze dell'ordine di verifica nei registri anagrafici in tempo reale anche fuori degli orari di apertura degli uffici comunali;

Considerato che in linea generale, qualunque dato compreso quello anagrafico trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni o gestori di pubblici servizi, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di quest'ultime nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali dettata dal GDPR Regolamento Ue 2016/679;

Considerato che sussistono le condizioni tecnologiche ed organizzative per consentire l'accesso dei dati detenuti dal Comune con modalità idonee a garantire la tutela della privacy e la sicurezza delle banche dati stesse;

Preso atto che gli Enti fruitori dei dati possono essere solo le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi che hanno necessità di accedere ai dati trattati dal Comune di Sarzana, per l'esercizio dei propri fini istituzionali o ai fini di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000;

Visti, in esecuzione della normativa citata in prosieguo, gli atti attuativi della Agenzia per l'Italia Digitale di approvazione degli schemi tipo di convenzioni quadro;

Viste le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni emesse nel giugno 2013;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente proposta da stipularsi con tutte le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi richiedenti di poter accedere alla banca dati anagrafica del Comune di Sarzana, nonché i relativi criteri tecnici per l'accesso e l'utilizzo, redatti in base alle indicazioni di cui al comma precedente;

Viste le seguenti normative:

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente";

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "Regolamento anagrafico della popolazione residente";

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Circolare del 22/10/99, n. 8 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;

D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2 comma 1 lettera C;

Circolare del Ministero dell'Interno del 26 febbraio 2002, n. 3;

GDPR Regolamento Ue 2016/679;

D.lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni;

Legge 12 novembre 2011, n. 183;

Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22.12.2011 n. 14;

Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2015, n. 126, Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente.

Dato Atto che la convenzione non comporta spese per il Comune di Sarzana;

### **PROPONE CHE LA GIUNTA ADOTTI LA SEGUENTE DECISIONE**

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. di approvare lo schema di convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento da stipularsi con tutte le amministrazioni e gestori di pubblici servizi richiedenti di poter accedere alla banca dati anagrafica del Comune di Sarzana, nonché i relativi criteri tecnici, altresì allegati al presente provvedimento, per l'accesso e l'utilizzo, redatti in base alle indicazioni di cui in premessa;
3. di dare atto che per la realizzazione di quanto in premessa indicato si utilizzerà l'attuale funzionalità di accesso via web, senza ulteriori oneri finanziari per il Comune;
4. di incaricare il Dirigente dell'Area 1 Area 1 "Servizi Istituzionali, Amministrativi e alla Persona" del Comune di Sarzana dell'esecuzione del presente atto, mediante la sottoscrizione delle convenzioni, la predisposizione dell'ulteriore modulistica necessaria e della successiva operatività delle stesse avvalendosi del supporto tecnico dell'ICT comunale;
5. di dare atto che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DA PARTE DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI E I GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI RICHIEDENTI L'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI E PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI EX L. 183/2011**

Riferisce il Sindaco Assessore delegato alla comunicazione Cristina Ponzanelli

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**ESAMINATA** la proposta sopra riportata;

**DATO ATTO** che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.G.S. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

**CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI**, espressi in forma palese,

### **DELIBERA**

Di approvare integralmente la proposta n. 68, che viene inserita in questo atto come parte costitutiva del medesimo.

Successivamente, tenuto conto dell'urgenza di provvedere,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**CON VOTI** unanimi favorevoli legalmente resi,

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.G.S. 18.08.2000, n. 267.

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo [www.comunesarzana.gov.it](http://www.comunesarzana.gov.it).**

**II SINDACO**

CRISTINA PONZANELLI

**II SEGRETARIO GENERALE**

MATTIA MANGANARO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005.e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa .*



CITTÀ DI  
SARZANA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
**Proposta di DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE**  
**Servizio Demografico e Statistici**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DA PARTE DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI E I GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI RICHIEDENTI L'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI E PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI EX L. 183/2011

Il sottoscritto FRANCO NICASTRO, in qualità di responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE

PARERE NON NECESSARIO

Sarzana, li 05-10-2021

**IL DIRIGENTE**

*Firmato digitalmente da FRANCO NICASTRO*



CITTÀ DI  
SARZANA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**Proposta di DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE**  
**Programmazione Finanziaria**

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DA PARTE DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI E I GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI RICHIEDENTI L'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI E PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI EX L. 183/2011

Il sottoscritto VALENTINA CHIAVACCI, in qualità di responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE

PARERE NON NECESSARIO

Sarzana, li 07-10-2021

**IL DIRIGENTE**

*Firmato digitalmente da VALENTINA  
CHIAVACCI*





CITTÀ DI  
SARZANA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 274 DEL 08-10-2021**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DA PARTE DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI E I GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI RICHIEDENTI L'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI E PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI EX L. 183/2011

Si attesta che la presente Deliberazione, ai sensi dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per la durata di giorni 15 consecutivi, a decorrere dal giorno 12-10-2021 e fino al giorno 27-10-2021.

Sarzana, li 12-10-2021

**II SEGRETARIO GENERALE**

MATTIA MANGANARO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

## CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEL COMUNE DI SARZANA

L'anno ..... in questo giorno.....del mese di....., presso la sede comunale, con la presente scrittura privata

TRA

Il Comune di SARZANA (P.I. 00224550525), legalmente rappresentato dal Responsabile dell'Area 1 "Servizi Istituzionali, Amministrativi e alla Persona" ..... (competente per materia).....in virtù del provvedimento sindacale n. .... del ..... che è depositato in atti d'ufficio, quale AMMINISTRAZIONE TITOLARE di seguito indicato come - COMUNE

E

Il Sig. ....nato a .....il .....domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza di ..... con sede in .....via....., nella sua qualità di ..... avente i poteri per questo atto ..... in virtù di ...../ oppure : nella sua qualità di procuratore speciale tale nominato giusta procura speciale rogata in .....da Notaio .....Rep..... Fasc. .... del ..... registrata a ..... il ..... al n. .... Serie ....., che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera A) per farne sua parte integrante e sostanziale, di seguito indicato come - ENTE FRUITORE

PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. .... del ..... il Comune, in attuazione della normativa in materia richiamata nell'atto deliberativo ed in attesa che sia perfezionato il sistema di cooperazione applicativa anche in materia anagrafica, approvava lo schema di "Convenzione per la disciplina delle modalità di accesso alla banca dati anagrafica del Comune di Sarzana" al fine di disciplinare le modalità di accesso alla banca dati anagrafica comunale e la consultazione dei dati ivi contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi per l'adempimento di compiti istituzionali ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà di cui agli artt 46 e 47 del DPR 445/200, nel rispetto della normativa anagrafica e dei principi e regole della Amministrazione Digitale e di riservatezza;

CHE con nota prot. .... del .....l'ENTE FRUITORE ha chiesto di aderire alla suddetta Convenzione che consente la consultazione on-line dell'archivio anagrafico, in modo da poter consultare in tempo reale i dati necessari per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali richiedenti accertamenti anagrafici sui cittadini residenti nel COMUNE;

Dato atto che è stata verificata la legittimità della richiesta in considerazione dell'attività dell'interesse pubblico rappresentata dal richiedente, quale .....(pubblica amministrazione/società concessionaria incaricata del servizio/organismo di diritto pubblico...) e determinato di addivenire alla sottoscrizione del presente atto;

E TUTTO CIÒ PREMESSO, le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la dichiarano parte integrante del presente atto e CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Art. 1 OGGETTO.

Il Comune autorizza l'Ente fruitore all'accesso alla banca dati informatica degli archivi anagrafici in modalità di consultazione per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, su domanda

motivata e nei limiti indicati nei successivi articoli e nei “Criteri Tecnici e Modalità di accesso ai dati” allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 1), che l’Ente Fruitore dichiara di conoscere ed accettare con la sottoscrizione della Convenzione.

L’Ente fruitore si impegna a:

- a) utilizzare l’accesso alla banca dati per la consultazione delle informazioni la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento oggetto della propria attività istituzionale;
- b) garantire che l’accesso alle informazioni anagrafiche avverrà in esclusiva visualizzazione e lettura, senza che sussista un sistema tecnologico che consenta la sua estrazione automatica. Il dato rimane pertanto all’interno del sistema informativo proprietario del Comune;
- c) svolgere il servizio di consultazione nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le modalità di seguito specificate;
- d) a non richiedere al Comune controlli sulle autocertificazioni rese dai cittadini o comunque informazioni su dati che possono essere desunti tramite la consultazione alla banca dati dell’Anagrafe.

L’accesso a dati ulteriori rispetto a quelli ai quali viene consentita la consultazione con la presente convenzione potrà essere autorizzato dal Comune, previa motivata richiesta scritta da parte dell’Ente fruitore, motivata sulla base di specifiche finalità di utilità pubblica e competenze istituzionali dichiarando, nel contempo la pertinenza e necessità dei dati ulteriori richiesti.

## **Art. 2 FINALITA’.**

In attuazione delle “*Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni*” (di seguito “Linee guida”), emanate dalla Agenzia per l’Italia Digitale nel giugno 2013, nelle more della piena operatività dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) le parti convengono che l’obiettivo specifico che la convenzione si pone è il seguente:

- a) facilitare lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Ente Fruitore allo scopo di ottimizzare le risorse e razionalizzare la spesa pubblica
- b) nello stesso tempo, conseguire un efficientamento del lavoro delle risorse umane interne all’Anagrafe comunale del Comune
- c) oltre che, più in generale, di valorizzare il patrimonio di dati pubblici. L’utilizzo che l’Ente fruitore si impegna ad effettuare è esclusivamente di consultazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come indicati nella richiesta alla base della Convenzione.

In attuazione di quanto previsto dalle citate Linee guida i principi ed i riferimenti normativi, di tempo in tempo vigenti, che legittimano la stipula della presente convenzione, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, sono i seguenti:

- D.P.C.M. n. 194 del 10 novembre 2014 che ha introdotto il regolamento di attuazione e funzionamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ed in particolare:
- l’art 5 comma 4 il quale prevede che “ Il Comune, anche mediante le convenzioni previste dall’art .62 comma 3, dal decreto 7 marzo 2005 n.82 e successive modificazioni consente la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio.....La verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimità dell’accesso ai dati è svolta dal Sindaco”
- l’art 62 comma 3 che prevede che “...I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale - CAD, con particolare riguardo ai seguenti articoli:
- art.15, dal quale si evince che la pubblica amministrazione può e deve essere vista come un’unica entità, cui si rapportano i cittadini o le imprese;
- art. 50 nel quale si stabilisce, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di

quest'ultime;

- art. 52 riguardante l'accesso telematico e la riutilizzazione dei dati e dei documenti delle pubbliche amministrazioni;
- art. 57, comma 13 e 14 riguardante i termini di attuazione per l'adozione delle linee guida per la predisposizione delle convenzioni e delle convenzioni stesse;
- art. 58 che, dopo l'ultima modifica apportata con la legge 132/2015, prevede che le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la cooperazione applicativa;
- art. 62 comma 3 che prevede che "I comuni possono consentire anche mediante apposite convenzioni la fruizione dei dati anagrafici da parte di soggetti aventi diritto. L'Anpr assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'Anpr";
- art. 73, che definisce e disciplina il Sistema Pubblico di Connettività – compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema Pubblico di Connettività – SPC;
- DPR 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", con particolare riguardo ai seguenti articoli:
- art. 43, nel quale viene sancito che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che siano attestati in 3 documenti già in loro possesso, o che comunque esse stesse siano tenute a certificare, e sono pertanto tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni;
- art. 47, che stabilisce quali stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato possano essere sostituite da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;
- Le "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni" emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'art. 58 comma 2 del CAD, datate giugno 2013, che sostituiscono integralmente la precedente versione del 22 aprile 2011 e forniscono le indicazioni alle pubbliche amministrazioni per la predisposizione delle convenzioni-quadro con l'indicazione del contenuto minimo della stessa;
- La normativa in materia di protezione dei dati personali dettata dal GDPR Regolamento Ue 2016/679;
- Il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 02 luglio 2015 che ha dettato le nuove "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche" in vista della nuova formulazione dell'art 58 del Cad e che, nelle more della definizione da parte dell'Agid degli standard di comunicazione e regole tecniche:
- ha dettato le misure necessarie a cui devono attenersi nel frattempo le Pubbliche amministrazioni;
- ha stabilito che le convenzioni già predisposte dalle amministrazioni nel rispetto del precedente parere del Garante del 04 luglio 2013 debbono ritenersi conformi alle misure già individuate "anche al fine di garantire il rispetto del principio di semplificazione";
- La legge 15/5/1997 n. 127 contenente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo la quale all'art 2 detta disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica ed in particolare al comma 5 stabilisce che: "I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici"
- La legge 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.
- La legge 24/12/1954 n. 1228 (legge anagrafica) così come modificata dall'art. 2 quater della legge 28/2/2001 n. 26 in tema di Indice nazionale delle anagrafi (INA) e dall'art. 1 novies della legge 31/5/2005 n. 88 in tema di Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA)

- il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente” ;
- il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 “Nuove norme sulla cittadinanza”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n.572 “Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.179 “Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”
- la Legge 27 ottobre 1988, n.470 “Anagrafe e censimento degli italiani all'estero”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323 “Approvazione del regolamento per l'esecuzione della Legge 27 ottobre 1988, n.470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2015, n. 126, Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente.

### **Art. 3 Titolarità del dato ai sensi del CAD - Divieto di cessione.**

Il Comune conserva la piena ed esclusiva titolarità delle informazioni contenute nella banca dati dell'Anagrafe e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire e modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione e organizzazione dei dati; ha altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche. L'Ente Fruitore non può cedere a nessun titolo a terzi i dati che venga a trattare in conseguenza dell'applicazione della presente Convenzione.

### **Art. 4 Responsabile del trattamento.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 punto 3 del GDPR, il Comune designa con il presente atto l'Ente fruitore, in persona del legale rappresentante pro tempore, che sottoscrivendo la Convenzione accetta, quale responsabile esterno che concorre al trattamento dei dati della banca dati anagrafica. A tal fine il Comune ai sensi del Codice della privacy autorizza le seguenti operazioni di trattamento:

- consultazione e conseguente utilizzo dei dati esclusivamente per i soli fini istituzionali dell'Ente fruitore, in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono consultabili. Tutte le altre operazioni di trattamento dati non specificate non potranno essere effettuate da parte dell'Ente.

L'Ente Fruitore, in quanto Responsabile esterno, si impegna espressamente a:

- a. adempiere agli obblighi nascenti dal codice della Privacy per quanto di ragione in esecuzione della presente Convenzione ed in particolare ad adottare le misure minime di sicurezza del citato Regolamento, nonché a quanto previsto dall'allegato “Criteri tecnici per le modalità di accesso ai dati” (cfr. All. 1), che dichiara di conoscere ed accettare;
- b. designare, se necessario, sub-responsabili del trattamento, per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano titolare e responsabile primario; quest'ultimo risponde dinanzi al titolare dell'inadempimento dell'eventuale sub-responsabile, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento gli incaricati al trattamento e a comunicarne i nominativi al Comune.

Il Responsabile della banca dati anagrafica del Comune fornirà all'incaricato così designato le istruzioni operative, con particolare riferimento al rispetto dei principi posti dall'art. 11 del Codice della Privacy in merito alla esigenza di correttezza, liceità, esattezza, completezza, pertinenza

necessità e non eccedenza del trattamento dati, nonché a quanto disposto dal Codice della Privacy riguardo gli obblighi attinenti alla sicurezza delle operazioni di trattamento;

c. formare adeguatamente i soggetti designati quali incaricati delle operazioni di trattamento al fine di renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare;

d. trattare i dati consultati nella banca dati anagrafe per il solo fine istituzionale dichiarato con la richiesta indirizzata al Comune;

e. consentire l'effettivo esercizio da parte dell'interessato dei diritti nascenti dal Codice della Privacy;

f. laddove sia richiesto dalla normativa vigente, acquisire il consenso dell'interessato;

g. garantire il rispetto di eventuali prescrizioni del Garante della protezione dei dati personali che interessano direttamente e/o indirettamente l'esecuzione della presente Convenzione;

h. predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni del GDPR Regolamento UE 2016/679, con particolare riferimento all'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza al fine di evitare l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme al fine istituzionale e/o alle prescrizioni di cui alla presente convenzione.

i. a comunicare al Comune ogni variazione sulle generalità del rappresentante pro tempore nominato responsabile esterno in virtù della presente Convenzione, fermo restando che le funzioni di Responsabile esterno rimangono cogenti in capo all'Ente fruitore;

#### **Art. 5 Modalità di accesso e controlli.**

L'infrastruttura tecnologica resa disponibile per l'accesso ai dati, le modalità di accesso telematico e le regole di accesso, le regole minime di sicurezza, i controlli, i servizi forniti, i livelli di servizio e la periodicità dell'aggiornamento dei dati sono descritti nel documento "Criteri tecnici per le modalità di accesso ai dati" allegato alla presente Convenzione a farne parte integrante e sostanziale al quale si rinvia (cfr All. 1).

L'Ente fruitore è tenuto al rispetto dei suddetti Criteri tecnici e modalità di accesso.

Il Comune, tramite il fornitore del sistema, è legittimato a registrare tutti gli accessi sul proprio sistema informativo memorizzando gli accessi effettuati, al fine di prevenire o correggere malfunzionamenti del sistema e garantire l'efficienza dello stesso, mettendo tali dati a disposizione dell'autorità giudiziaria, qualora vengano richiesti, nonché di effettuare periodici controlli. L'Ente fruitore è a conoscenza che controlli potranno essere effettuati dal Garante della Privacy e dai soggetti preposti, con l'eventuale supporto del Comune, in merito all'uso dei dati da parte dell'Ente.

#### **Art. 6 Oneri economici e registrazione.**

L'accesso ai dati di cui alla presente convenzione da parte dell'Ente Fruitore avviene a titolo gratuito e senza ulteriori oneri economici. Sono a carico dell'Ente fruitore i costi derivanti dalla connessione internet e di collegamento con il Comune. Non sono previste spese contrattuali. La presente convenzione, redatta in due originali, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art 1 della tabella allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131 Testo unico sull'imposta di registro. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B, del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.

#### **Art. 7 Durata.**

La presente convenzione ha durata di anni 3 e decorre dalla data della sua sottoscrizione da entrambi le parti. Si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta scritta di una delle Parti come indicato nel successivo art. 8.

### **Art. 8 Modifiche e recesso.**

Il Comune si riserva di modificare la presente Convenzione qualora subentrino disposizioni normative o regolamentari, amministrative o direttive ministeriali in materia che risultino incompatibili con quanto previsto nella convenzione medesima.

L'Ente Fruitore si impegna ad accettare le modifiche che si rendessero necessarie ai sensi del comma precedente, da formalizzarsi con apposito atto nelle stesse forme della presente convenzione. Il Comune ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento, previa comunicazione inviata all'Ente fruitore tramite pec oppure tramite Racc. A.R. qualora non siano rispettate le condizioni in essa previste e si verifichino eventi e/o interventi normativi che motivino la cessazione della comunicazione dati o comunque sussistano ragioni di interesse pubblico al recesso. Qualora intervengano modificazioni delle circostanze di fatto e di diritto, l'Ente fruitore ha la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, previo preavviso di almeno trenta giorni da inviare al Comune con pec all'indirizzo [protocollo.comune.sarzana@postecert.it](mailto:protocollo.comune.sarzana@postecert.it). Resta salva l'eventuale responsabilità dell'Ente fruitore per usi non consentiti.

### **Art. 9 Utilizzo dei dati.**

L'accesso ai dati del Comune di cui è Convenzione è consentito esclusivamente quando l'utilizzazione degli stessi è necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente fruitore, il quale con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara tale necessità e pertinenza. Fermo quanto sopra, i dati a cui accede sono utilizzati dall'Ente fruitore sotto la propria responsabilità, all'interno dei servizi e dei procedimenti attinenti i compiti istituzionali della stessa amministrazione. L'Ente fruitore si impegna al corretto utilizzo dei dati ed in particolare a:

- a) utilizzare le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy e suo allegato B) "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- b) procedere al trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- c) garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
- d) non duplicare i dati resi disponibili e non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- e) designare, se necessario, gli incaricati al trattamento, ai sensi dell'art 30 del D.lgs n. 196/2003 secondo le modalità stabilite all'art 4, comma quarto lett. b) della presente Convenzione;
- f) garantire che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati quali incaricati del trattamento dei dati;
- g) eliminare i dati ricevuti dal titolare non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate;
- h) formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati e controllarne il corretto utilizzo;
- i) garantire l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte ad adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente e adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza. Nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password, devono essere previste politiche di gestione della password che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy e la procedura di autenticazione dell'utente deve essere protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza adeguata;
- j) utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e

massiva, allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;

k) comunicare tempestivamente al Comune tramite e-mail all'indirizzo PEC del Comune: protocollo.comune.sarzana@postecert.it:

1. eventuali incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza;
2. ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni, smarrimento della credenziale) in caso di consultazione on line;
3. ogni modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia;
4. ogni innovazione normativa/organizzativa che comporti una revisione della presente Convenzione. In tal caso il Comune si riserva di modificare la convenzione e le modalità di accesso ai dati sulla base delle innovazioni normativa e/o organizzative intervenute.

L'Ente fruitore dichiara di essere consapevole della possibilità di controlli da parte del Comune previsti dal GDPR per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi. Per l'espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi del fruitore dove viene utilizzato il servizio, l'Ente fruitore si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione compresi atti di adozione/implementazione delle misure di sicurezza previste dal GDPR Regolamento UE 2016/679. L'Ente fruitore si impegna fin da ora a rispettare ulteriori regolamenti che il Comune adotterà in materia di accesso alle proprie banche dati anche in relazione ai criteri di sicurezza.

#### **Art. 10 Limitazioni e Responsabilità.**

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti o indiretti che possano derivare in conseguenza dell'uso dei dati attinti dalla banca dati dell'Anagrafe del Comune nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione e/o trasmissione dei dati, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

L'Ente fruitore si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il collegamento esclusivamente per fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente, dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza e del diritto alla riservatezza e si assume ogni responsabilità in ordine all'utilizzo e al trattamento improprio o illecito e alle conseguenti eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, sollevando al riguardo il Comune da ogni responsabilità.

Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi, qualora si rilevino delle anomalie nell'utilizzo del sistema o in caso di perdurato inutilizzo o per impossibilità di contattare gli utenti incaricati.

#### **Art. 11 Protezione dei dati personali e misure di sicurezza.**

Le misure e gli accorgimenti adottati al fini di assicurare la correttezza del trattamento e la riduzione del rischio nell'utilizzo dei dati personali e la sicurezza informatica, le modalità di fruizione dei dati, le regole di accesso e le misure di sicurezza sono descritti nel documento "Criteri tecnici per le Modalità di accesso" allegato alla Convenzione (cfr All. 1), che le parti dichiarano di conoscere e di approvare.

#### **Art. 12 Allegati.**

E' allegato alla presente Convenzione e ne costituisce parte integrante e sostanziale il documento recante *Criteri tecnici per le modalità di accesso ai dati* (All.1).

#### **Art. 14 Foro competente.**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione, al recesso ed alla risoluzione del contratto in oggetto saranno deferite alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo le controversie devolute per legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per tutte le controversie direttamente o indirettamente connesse alla presente convenzione è competente il Foro di La Spezia.

**Art. 17 Norme finali.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rimanda alla normativa vigente in materia. Le norme della presente Convenzione si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme e regolamenti statali, regionali, comunali. In tali casi si applica direttamente la normativa sopra ordinata.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Sarzana Il Responsabile Servizi Istituzionali, Amministrativi e alla Persona

Per (Ente Fruitore) Il Legale rappresentante



# Criteria tecnici per le modalità di accesso ai dati

*(Banca Dati DEMOGRAFICI)*

---

## Indice

1 Sistemi Informativi Comune di Sarzana.....	4
1.1 Premessa.....	4
2 Modalità di utilizzo.....	5
2.1 Accesso.....	5
2.2 Criteri di sicurezza.....	5
2.3 Servizi per l'accesso ai dati.....	6
3 Livelli di servizio.....	7
3.1 Sicurezza.....	8
3.2 Audit e privacy.....	9

---

# 1 Sistemi Informativi Comune di Sarzana

## 1.1 Premessa

Il Comune di Sarzana utilizza una piattaforma informatica per la gestione dei dati anagrafici estesi denominata URBI Smart, progettata secondo una architettura web based, che consente di mettere a disposizione, in sicurezza, i dati dei propri cittadini a tutte le amministrazioni pubbliche, enti ecc. che ne facciano richiesta, nel pieno rispetto del D. Lgs n. 85/2005 e della successive leggi di semplificazione.

In particolare la piattaforma, come di seguito specificato, rispetta i requisiti richiesti dal Codice dell'Amministrazione Digitale all'art. 58 che richiede, come requisiti per l'accesso ai dati da una pubblica amministrazione esterna che il sistema presenti i seguenti requisiti:

- adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto dell'identificazione certa dell'utente;
- adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza quali ad esempio:
  - identificazione univoca di una persona fisica;
  - processi di creazione degli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa;
  - possono essere costituite da un dispositivo in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato e provvisto di pin o una coppia username/password, o, infine, da credenziali che garantiscano analoghe condizioni di robustezza; nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password, devono essere previste politiche di gestione della password che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy.

I requisiti sopra richiesti sono garantiti dalla piattaforma URBI Smart che prevede un unico repository degli utenti e ne permette la profilazione e la gestione storicizzata.

In particolare, ai fini della garanzia della sicurezza, il sistema prevede:

- Data Scadenza Utente: L'utente verrà costretto a cambiare la password
  - Giorni validità della password: 90 gg
  - Giorni Avviso scadenza Password: 15 gg
  - Max numero giorni utente non Loggato: 40 gg
  - Utente di Tipo Esterno
  - Modalità accesso ai menù: tipo Scrivania
-

## 2 Modalità di utilizzo

### 2.1 Accesso

Per accedere al sistema è necessario collegarsi al sito istituzionale del Comune di Sarzana all'indirizzo [www.comunesarzana.gov.it](http://www.comunesarzana.gov.it).

Successivamente selezionare il menu **Servizi On Line** e all'interno il servizio **Enti Convenzionati**.



L'interazione con l'applicazione web è implementata con protocolli HTTPS/SSL attraverso l'utilizzo di certificati SSL erogati da una C.A. Ufficiale.

In ogni caso, sul browser deve essere disattivato il Blocco delle finestre Pop-up.

### 2.2 Criteri di sicurezza

L'accesso al sistema Urbi Smart è impostata tramite accreditamento mediante le credenziali di accesso **Nome Utente** e **Password**.

L'accreditamento tramite user/password, oltre a dover sottintendere a precise regole organizzative specifiche del Comune, offre ottimi criteri di sicurezza attraverso una corretta profilazione dell'utente che afferisce al sistema Urbi Smart.

---

L'utente deve essere codificato con **Nome Utente** specifico, non generico, che identifichi chiaramente la persona e consiste genericamente in **Cognome.Nome** ed è associato ad un Soggetto Fisico.

La password è strettamente personale e criptata sia nella tabella del database sia nelle form di gestione degli utenti; ciò significa che nessuno, nemmeno l'amministratore di sistema, può risalire al contenuto del campo della password.

In fase di assegnazione di un nuovo Utente, l'amministratore di sistema assegna una password d'ufficio che l'utente sarà obbligato a cambiare al primo accesso al sistema, seguendo alcuni parametri di sicurezza (lunghezza minima della password = 8 caratteri, con la presenza di numeri e caratteri speciali).

La nuova password non può essere identica alla precedente.

Il livello di sicurezza viene innalzato impostando i valori dei campi:

- Data Scadenza Utente
- Giorni validità della password
- Giorni Avviso scadenza Password
- Max numero giorni utente non Loggato
- Utente di Tipo Esterno
- Menu di tipo Scrivania

## 2.3 Servizi per l'accesso ai dati


Per l'interrogazione della banca dati anagrafica viene messa a disposizione la funzione **Interrogazioni Cittadino**.



Con questa funziona, gli Enti Convenzionati possono accedere a tutti o a parte dei seguenti dati:

---

- Scheda individuale – formato AP5
- Scheda individuale
- Scheda di famiglia
- Eventi del cittadino
- Scheda individuale + eventi
- Stampa scheda individuale + eventi
- Documenti del cittadino



Attraverso **Documenti del cittadino** è possibile visualizzare i dati della carta di identità, del permesso di soggiorno e di altri documenti.

## 3 Livelli di servizio

### 3.1 Sicurezza

Gli applicativi web, allo scopo di garantire la massima sicurezza e la massima qualità del servizio a minor costo, sono ospitati presso il datacenter della Zucchetti a Lodi che dispone di un servizio di Disaster Recovery equivalente ad una soluzione Tier 3 delle Linee Guida per il Disaster Recovery delle PA, con RPO(Recovery Point Objective) di 1 gg ed RTO(Recovery Time Objective) di 1 gg.

Il datacenter alternativo è distante 400 Km dalla sede principale garantendo in questo modo anche una significativa distanza tra le due sedi (Sede Primaria e Sede Secondaria).

Le caratteristiche principali del datacenter principale sono:

- Il datacenter della sede primaria risiede in un caveaux blindato;
  - E' attivo un servizio di sorveglianza armata h24;
  - Sono attivi sistemi di sorveglianza elettronica contro l'intrusione, l'incendio e anomalie ambientali critiche;
  - Ciascun piano è dotato di sistemi automatici di videocontrollo (ai sensi T.U. Sulla privacy);
  - Rispetto delle misure minime di sicurezza (ai sensi T.U. Sulla privacy);
  - E' previsto un sistema ridondante di controllo del clima delle sale macchine con allarmi locali e remoti su valori critici;
  - E' previsto un sistema di alimentazione ridondante per ogni fila di armadi con prese e spine di sicurezza antistrappo e antifluoco;
  - L'impianto di sicurezza dell'alimentazione prevede un impianto di terra certificato conforme alla L. 626 e separazione galvanica delle sorgenti;
  - I locali sono dotati di sistema antincendio a gas con sensori a soffitto e a pavimento a saturazione ambientale;
  - Ogni piano ha doppie porte antincendio con dispositivo automatico di chiusura;
  - Il gruppo elettrogeno consente l'erogazione continuata di elettricità in mancanza di rete;
  - Tutti gli accessi alle aree di datacenter sono sottoposti ad identificazione e registrazione accessi;
  - La sicurezza di accesso ai componenti del sistema è garantita attraverso l'uso di password a criptazione forte;
  - L'accesso all'infrastruttura a scopo amministrativo avviene attraverso connessioni autentiche attraverso username/password e certificati digitali;
  - La disponibilità dell'infrastruttura presenta un uptime del 99.95%;
  - Sonde IPS (Intrusion Prevention System) che garantiscono una protezione perimetrale da attacchi, per esempio di tipo DDOS (Distributed Denial of Service);
  - Servizio di backup a due processi e precisamente archiviazione su disco e storicizzazione su nastro;
  - Il processo di storicizzazione su nastro sfrutta 3 unità library e le library sono delocalizzate in una Server Room esterna al Datacenter;
-

- La policy di backup prevede un backup settimanale in modalità full ed un backup giornaliero in modalità differenziale con retention di 30 giorni con una granularità giornaliera e per un anno con granularità mensile;
- Restore di test periodico per verificare la consistenza del dato archiviato su nastro;
- I nastri di backup sono posizionati in sito secondario e delocalizzato rispetto al data-center ed è previsto il monitoraggio della presa in carico dei nastri e della consegna presso il locale extra ced.
- L'accesso ai dati avviene solo attraverso l'applicazione e i server di database sono protetti da un doppio sistema di firewall e da regole di routing che non consente la visibilità dall'esterno della rete;
- Le password sono tutte crittografate con un algoritmo che è una implementazione dello standard AES (Advanced Encryption Standard) a 256 bit.

## 3.2 Audit e privacy

Attraverso la funzione **Analisi degli accessi agli archivi anagrafici** è possibile avere un audit sugli accessi che riporta:

- Utente che ha effettuato l'accesso
  - Data e ora di accesso
  - IP da dove è stato effettuato l'accesso (nel caso di uscita in internet attraverso Proxy è possibile tracciare solo la porta del proxy stesso)
  - Soggetto e elemento visualizzato
  - L'audit dei documenti è garantito dal sistema documentale.
-